

STATUTO
ARTICOLO 1
(Denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata "UNICASIM SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A." o in forma abbreviata solo "UNICASIM".

ARTICOLO 2
(Sede)

La società ha sede in Genova (GE).

La società potrà, nelle forme richieste, istituire, modificare e sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, rappresentanza, agenzie e dipendenze di ogni genere.

La società non potrà trasferire la propria sede legale all'estero.

ARTICOLO 3
(Oggetto)

La società ha per oggetto l'attività di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

La società persegue il proprio oggetto sociale, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni della CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - e della Banca d'Italia, attraverso lo svolgimento di alcune o di tutte le seguenti attività disciplinate dalla predetta legge.

La società ha pertanto come scopo principale tutti od alcuni dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma quinto, e dei servizi di cui al comma quinto novies del Decreto Legislativo di cui sopra e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione a garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- gestione di "portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative" (locuzione quest'ultima con la quale il T.U.F. intende una piattaforma on-line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale o altra di tempo in tempo discendente da Leggi o Regolamenti).

La società ha altresì per oggetto, sempre dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, e con le modalità consentite, lo svolgimento (di tutti o parte) dei seguenti servizi accessori di cui all'articolo 1, sesto comma, del Decreto Legislativo sopracitato e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- la custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- la locazione di cassette di sicurezza;
- la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza ed i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- i servizi connessi all'emissione od al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresi l'organizzazione di consorzi di garanzia e collocamento;
- la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
- l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento;
- le attività ed i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

La società potrà assumere partecipazioni in altre società od enti, secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti dal Capitolo 2 del Regolamento della Banca d'Italia ed acquistare, vendere ed amministrare immobili di proprietà sociale detenuti ad uso funzionale.

La società può collocare certificati di deposito ed obbligazioni emesse dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).

La società infine può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società non effettua la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico Bancario), alcuna attività di intermediazione nei pagamenti, né l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti, nonché l'attività professionale riservata ai professionisti iscritti in appositi albi.

ARTICOLO 4

(Domicilio dei soci)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 5

(Durata)

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 6

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 4.222.761,75 (quattromilioni duecento ventiduemilasettecentosessantuno virgola settanta cinque) diviso in numero 9.383.915 (novemilionitre centottantatremilanovecento quindici) azioni ordinarie di nominali Euro 0,45 (zero virgola quarantacinque) cadauna.

ARTICOLO 7

(Partecipazione al capitale)

Possono essere soci persone fisiche, enti e società che siano in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relativi regolamenti e successive modificazioni ed integrazioni.

La partecipazione al capitale sociale è disciplinata dagli articoli 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Il socio che partecipa al capitale sociale della società in misura superiore alla c.d. "soglia rilevante" così come definita dal T.U.F. e relativi regolamenti attuativi o che, indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduta, esercita il controllo della società deve documentare di essere in possesso dei requisiti indicati dal Decreto del Ministero del Tesoro in data 11 novembre 1998, n. 469 e successive modificazioni; ove il socio controllante sia una persona giuridica, tali requisiti dovranno essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali di quest'ultima.

Il socio non può costituire sulle azioni vincoli, privilegi o comunque diritti attributivi del diritto di voto a terzi.

ARTICOLO 8

(Trasferimento di azioni)

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, proprie azioni e/o diritti inerenti la loro sottoscrizione, ad altro soggetto, socio o non socio, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Egli dovrà inoltre offrire le azioni preventivamente in prelazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla data dell'offerta, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute; la proposta dovrà indicare il numero delle azioni oggetto di trasferimento, il loro prezzo unitario, le modalità ed i termini di pagamento, il luogo, il giorno ed ora stabilito per il perfezionamento del contratto ed ogni patto e/o condizione della cessione.

La comunicazione dovrà essere spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e questi, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, con identico mezzo, ne darà comunicazione a tutti i soci iscritti nel libro soci alla data dell'offerta. Ciascun socio destinatario dell'offerta potrà esercitare la prelazione ed acquistare altresì le azioni spettanti a quei soci che non abbiano esercitato su di esse la prelazione; in tale secondo caso, le suddette azioni vanno ripartite tra tutti i soci che ne abbiano fatto richiesta, in misura proporzionale al numero delle azioni rispettivamente possedute al momento dell'offerta.

L'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni potrà essere manifestato dal socio a cui è pervenuta l'offerta, con riserva di ottenimento della preventiva autorizzazione da parte dei competenti organi di vigilanza quali previsti dalle

vigenti disposizioni in materia.

L'esercizio del diritto di prelazione, ancorchè subordinato all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte degli organi di vigilanza, dovrà essere effettuato a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita da ciascun oblato, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e da questi entro 7 giorni al socio offerente e per conoscenza a tutti gli altri soci; entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione o dal rilascio dell'autorizzazione degli organi di vigilanza, il socio offerente ed i soci che hanno dichiarato di volere esercitare la prelazione devono provvedere all'adempimento delle rispettive prestazioni relative al trasferimento a condizione che il numero delle azioni offerte risulti trasferito nella sua totalità.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo non pervenissero accettazioni per un numero di azioni pari a quello offerto in prelazione, il socio offerente potrà liberamente procedere al trasferimento delle azioni indicate nell'offerta, salvo ed impregiudicato l'eventuale obbligo previsto dal primo comma del presente articolo, purché il trasferimento venga effettuato alle stesse condizioni e nel corso dei sei mesi successivi. Nel caso di trasferimento, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, da un socio ad un altro socio o non socio di diritti inerenti la sottoscrizione delle azioni, si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni stabilite nei commi precedenti del presente articolo, intendendosi tutti i termini ivi stabiliti ridotti alla metà ad eccezione di quello stabilito al quinto comma, dovendo il trasferimento dei diritti avvenire entro il termine di decadenza fissato dai competenti organi della società per l'esercizio del diritto di opzione.

ARTICOLO 9

(Assemblea)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata presso la sede sociale oppure altrove purché in Italia.

L'assemblea è convocata mediante avviso, da inviare a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'assemblea potrà essere, inoltre, convocata, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Nell'avviso di cui al precedente comma deve essere indicata anche la data della adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta. Indipendentemente dal rispetto delle formalità suddette, le assemblee si riterranno valide, senza l'adempimento delle precedenti formalità, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, la maggioranza degli amministratori della società e dei sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, un Amministratore Delegato provvedono, inoltre alla convocazione dell'assemblea ordinaria quando lo ritengano opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio.

L'assemblea ordinaria oltre a deliberare relativamente a quanto indicato dall'articolo 2364 nn. 1, 2, 3 e 4 del Codice Civile, approva ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del Codice Civile, i seguenti atti e/o operazioni, nel rispetto delle norme anche secondarie emanate in merito:

- compravendita di beni immobili, nonché la costituzione di diritti reali sugli stessi;
- cessione dell'azienda sociale;
- piani di remunerazione ed incentivazione a favore di amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato;
- piani di compensi basati su strumenti finanziari.

ARTICOLO 10

(Intervento in assemblea)

Potranno intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

ARTICOLO 11

(Rappresentanza in assemblea)

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati purchè soci. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

I soci possono farsi rappresentare, con semplice delega scritta, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 2372 C.C.

La delega può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

La delega non può essere rilasciata nè a membri degli organi amministrativi o di controllo od ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate, o ai dipendenti o ai membri degli organi di controllo od amministrativi di queste.

ARTICOLO 12

(Presidenza dell'assemblea)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in mancanza. Da un'altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario anche non facente parte degli organi sociali, nominato dall'assemblea ed, eventualmente, da due scrutatori nominati allo stesso modo.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un

Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 13

(Deliberazioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera validamente in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2368 del Codice Civile, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza del 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale. Fanno eccezione le deliberazioni connesse o strumentali ad operazioni sul capitale di società partecipate, richieste dall'Autorità di Vigilanza competente, per le quali trovano applicazione i quorum ordinari di cui agli artt. 2368 e 2369 C.C..

Alle votazioni si procede per alzata di mano, salvo che taluno dei soci presenti non chieda l'appello nominale.

L'assemblea degli azionisti può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere comunque svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, trascritto nell'apposito libro.

L'esercizio del diritto di voto da parte dei soci è altresì disciplinato dagli articolo 14 e 16, comma primo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I soci che, essendovi tenuti, non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 15, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998 non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'art. 15, quinto comma, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. In caso di inosservanza la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma del Codice Civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione.

Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere altresì esercitato quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del citato decreto legislativo.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ARTICOLO 14 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque membri e da non più di sette membri, in conformità di quanto avrà deciso in proposito l'Assemblea degli azionisti.

L'Assemblea determina l'indennità, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma terzo, Codice Civile.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Almeno due consiglieri devono essere non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi attinenti alla gestione dell'impresa e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Almeno un quarto¹ dei consiglieri deve possedere i seguenti requisiti di indipendenza, fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare:

- i. non aver avuto con la società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative che saranno definite all'interno del regolamento che individua la composizione quali – quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione
- ii. non essere soci o amministratori o non avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della società;
- iii. non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

¹ Qualora questo rapporto non sia un numero intero si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari od inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore

Tra i suddetti consiglieri indipendenti o anche in aggiunta agli stessi, almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.

Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società da essi amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I consiglieri di amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura la rappresentanza del genere meno rappresentativo, riservando a quest'ultimo almeno la quota di consiglieri stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente, nelle tempistiche da questa previste.

Non possono essere nominati soggetti che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Rimane comunque ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in merito alla verifica della sussistenza dei predetti requisiti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, successivamente alla sua nomina, perda i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, egli decade dalla carica.

I limiti al cumulo degli incarichi assumibili dai Consiglieri di Amministrazione sono stabiliti mediante apposito regolamento interno.

Ferma restando ogni applicabile disposizione legislativa e regolamentare pro tempore vigente, le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione non si applicano alle decisioni consiliari od assembleari che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di sostituzione o decadenza.

ARTICOLO 15

(Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione)

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'organo amministrativo e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

La cessazione e sostituzione degli Amministratori in tutti gli altri casi è

disciplinata dalle norme di legge in materia.

ARTICOLO 16

(Presidenza del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un Vice Presidente e/o un Amministratore Delegato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di questo dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relativa alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo; coordina i lavori del Consiglio verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi se nominati, ponendosi anche come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni, laddove esistenti e costituiti.

Il Presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra amministratori esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva degli amministratori non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente assicura inoltre che, laddove siano previsti dalla normativa di Legge e/o regolamentare (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; (iii) la società predisponga ed attui piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.

Venendo meno nel corso dell'esercizio, il Presidente o il vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione, provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente un segretario, tra i suoi membri ovvero anche al di fuori.

ARTICOLO 17

(Poteri dell'organo amministrativo)

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'assemblea. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

1) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della SIM, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di

eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;

2) la determinazione dell'indirizzo generale di gestione nonché la determinazione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari e delle operazioni strategiche della società e la valutazione del generale andamento della gestione;

3) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

4) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

5) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

6) l'elaborazione e il riesame, con periodicità almeno annuale, delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9;

7) la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione per i soggetti individuati dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti e per il personale più rilevante, quale identificato dalla SIM in applicazione dei criteri fissati dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti;

8) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più consiglieri e la determinazione dei relativi poteri e relativi compensi;

9) la nomina, la revoca e la relativa determinazione del trattamento economico dei dirigenti previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale;

10) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità e di controllo dei rischi nonché dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;

11) la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della SIM e la determinazione dei principali regolamenti interni, nonché la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;

12) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della società ed i relativi regolamenti;

13) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;

14) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della SIM

15) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;

16) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;

17) l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive,

determinandone i compiti ed approvandone i relativi regolamenti disciplinanti, tra l'altro, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative con l'obbligo di riferirne all'assemblea nella prima riunione successiva nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri delegati all'amministratore delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal presidente della società, al presidente del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18

(Comitato esecutivo ed amministratori delegati)

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad un Amministratore Delegato e conferire particolari cariche ad uno o più dei suoi componenti, fissandone contemporaneamente attribuzioni e retribuzioni.

Delle decisioni assunte dall'Amministratore Delegato, da altri Consiglieri titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio con le modalità e la periodicità da quest'ultimo fissate.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono destinatari di deleghe, sono qualificabili come amministratori non esecutivi. Questi ultimi concorrono attivamente in sede di Consiglio di Amministrazione ad esercitare la funzione di supervisione sull'attività di gestione corrente della Società affidata agli organi delegati. Essi, tra l'altro, devono:

- acquisire, anche avvalendosi degli eventuali comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale,
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva dell'impresa;
- evitare situazioni di conflitto di interessi;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi.

ARTICOLO 19

(Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede legale o altrove purché in Italia con cadenza di massima mensile.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza e/o altri mezzi di

comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando almeno tre Consiglieri o l'Amministratore Delegato, se nominato, ne facciano richiesta scritta al Presidente indicandone le ragioni.

Il Collegio Sindacale o due membri Effettivi dello stesso possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere dirigenti della Società.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza.

Il verbale dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

ARTICOLO 19 BIS

(Obblighi informativi)

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 Codice Civile, l'informativa è necessariamente resa sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Le relazioni al Collegio Sindacale vengono svolte in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero, laddove particolari ragioni di urgenza lo rendano necessario, in forma scritta o verbale anche telefonica, attraverso le modalità ritenute volta per volta più opportune.

In occasione delle riunioni consiliari e con cadenza almeno trimestrale l'Amministratore Delegato, se nominato, e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi ("amministratori esecutivi") riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni rilevanti effettuate dalla società e dalle società controllate.

ARTICOLO 20

(Deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli

amministratori presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

ARTICOLO 21

(Compensi degli amministratori)

L'assemblea ordinaria, determina il compenso spettante ai consiglieri, sulla base delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate ai sensi dell'art. 9 e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, nonché i gettoni di presenza da attribuire agli stessi per la partecipazione alle sedute del Consiglio, stabilendone la decorrenza e durata.

La remunerazione ed il rimborso delle spese dei consiglieri cui siano attribuite particolari cariche ai sensi dello statuto sociale, è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e nel rispetto delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 nonché delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Ciascun consigliere ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 22

(Poteri di rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato, rappresentano legalmente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, i legali rappresentanti possono, disgiuntamente tra loro, nell'ambito dei poteri loro conferiti, attribuire a dirigenti, a funzionari ed altri dipendenti della Società medesima la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti o di operazioni determinate da detti legali rappresentanti.

ARTICOLO 23

(Collegio Sindacale - Revisore)

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- d) accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- e) vigila sull'adeguatezza e funzionalità del sistema di gestione e controllo dei rischi;

- f) esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo;
- g) vigila sugli altri atti e fatti precisati dalla legge;
- h) adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti e gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della SIM o una violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria.

Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire un'irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalle disposizioni vigenti, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna o di altre funzioni di controllo interno, nonché sulla definizione degli elementi essenziali dei controlli interni.

Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, complessità ed attività svolte dalla società.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante qualsiasi sistema di comunicazione che ne garantisca la ricezione, compresi telefax e posta elettronica.

Il presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il collegio delibera con la maggioranza dei componenti. I verbali e gli atti del

Collegio devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza o con l'ausilio di analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire in tempo reale alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In tal caso, i sindaci partecipanti alla riunione devono sottoscrivere il verbale a suo tempo approvato alla prima occasione utile. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il presidente del Collegio Sindacale ed il verbalizzante.

ARTICOLO 23 BIS

(controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione iscritta nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'Assemblea, la quale provvede altresì a determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

ARTICOLO 24

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

(Utili)

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio provvede alla ripartizione degli utili netti come segue:

- a) per una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) per la residua quota, agli azionisti, salvo si deliberi la loro devoluzione a riserva straordinaria o ad altre destinazioni ovvero di mandarla in tutto o in parte agli esercizi successivi.

ARTICOLO 26

(Scioglimento)

In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede alla nomina e eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 27

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie nascenti dal presente statuto o che insorgessero fra i soci relativamente ai rapporti sociali o tra essi e gli amministratori, i liquidatori e i sindaci e/o la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle non compromettibili per legge, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro unico.

L'arbitro unico dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina e deciderà in via rituale e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà altresì come ripartire le spese dell'arbitrato.

ARTICOLO 28

(Disposizioni generali)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle Disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, alle altre leggi in materia ed alle disposizioni regolamentari degli organi di vigilanza.